

TITOLO I - ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

Articolo 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento è parte integrante del Regolamento del Decentramento e disciplina i principi generali della partecipazione popolare al governo della città tramite le Consulte di quartiere. Definisce e specifica le modalità di composizione, attività e funzionamento delle Consulte di Quartiere, indicate dall'articolo 29 bis del Regolamento del Decentramento della Città di Torino, integrando quanto non espressamente individuato dallo Statuto della Città e dal Regolamento predetto, al fine di valorizzare la partecipazione dei cittadini e delle cittadine nel quadro di una più adeguata capacità di coinvolgimento territoriale.
2. Sono organismi e strumenti di partecipazione popolare del Decentramento cittadino:
 - a) le Consulte di Quartiere (di seguito CdQ);
 - b) i Laboratori Tematici.

TITOLO II - FORMAZIONE DELLE CdQ

Articolo 2 - Definizione

1. In conformità con quanto stabilito dallo Statuto della Città, in materia di partecipazione popolare all'articolo 66 comma 3, sono istituite le CdQ allo scopo di assicurare una più larga ed incisiva partecipazione dei cittadini e delle cittadine nella condivisione di problematiche di interesse pubblico locale.
2. Le CdQ sono organismi volontari, espressione della comunità locale dei diversi quartieri cittadini e ne promuovono la partecipazione attiva.
3. Le attività delle CdQ sono volontarie e gratuite, non danno diritto ad indennità o forme dirette od indirette di remunerazione e sono esclusivamente rivolte all'interesse collettivo ed ai valori partecipativi di ambito circoscrizionale in relazione agli scopi predetti.
4. Le CdQ esercitano funzioni consultive e di proposta nei confronti della Circoscrizione di riferimento.

Articolo 3 - Individuazione e delimitazione territoriale

1. Il territorio comunale è articolato in otto Circoscrizioni, ognuna con articolazioni territoriali (quartieri, borgate e zone) che costituiscono aggregati affini per continuità spaziale e/o caratteristiche sociodemografiche, urbanistiche e di gravitazione viabilistica e di servizi, idonei a costituire centri di interesse per l'attivazione della partecipazione popolare.
2. Il numero e l'ambito territoriale di riferimento delle CdQ è definito dal Consiglio della Circoscrizione di appartenenza in base alla specificità dei territori e alle richieste che emergono dai territori, in modo che rappresentino un numero adeguato di cittadini e cittadine.

Articolo 4 - Composizione

1. Alle CdQ possono partecipare cittadine e cittadini residenti e/o domicilianti nel quartiere, o che nel quartiere esercitano la propria attività prevalente di lavoro o di studio e che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

2. Per accedere alle CdQ, le cittadine e i cittadini che intendono partecipare dovranno registrarsi all'ingresso, per ragioni di efficienza e sicurezza.
3. La deliberazione del Consiglio Circostrizionale istitutiva delle CdQ, indica, oltre al o alla Presidente di Circostrizione oppure al Coordinatore o alla Coordinatrice con delega alla Partecipazione e/o alle CdQ (di seguito "persone delegate"), le delimitazioni territoriali dei quartieri, borgate o zone come definiti.
4. Il o la Presidente di Circostrizione o le persone delegate partecipano di diritto alle CdQ e alle stesse possono partecipare anche i consiglieri e le consigliere di Circostrizione senza diritto ad alcun compenso/indennità/rimborso spese.

TITOLO III - FUNZIONAMENTO E COMPETENZE

Articolo 5 - Insediamento delle CdQ

1. Ai fini del primo insediamento, le CdQ sono convocate e presiedute dalla o dal Presidente di Circostrizione, o da persona delegata, entro 30 giorni dall'approvazione della delibera istitutiva delle CdQ, avendo all'ordine del giorno la presa d'atto dell'articolazione territoriale della CdQ.

Articolo 6 - Modalità di convocazione e funzionamento

1. Al fine di garantire la massima partecipazione della cittadinanza interessata la convocazione della CdQ è effettuata dal o dalla Presidente di Circostrizione o persona delegata con apposito avviso sul sito web della Circostrizione e affisso nelle sedi circostrizionali. Unitamente all'avviso di convocazione viene allegato eventuale materiale informativo relativo ai punti in discussione.
2. Per la riunione di insediamento il o la Presidente di Circostrizione o la persona delegata modererà l'assemblea garantendone il corretto e regolare svolgimento.
Dalla seduta successiva la persona incaricata di moderare sarà scelta fra le e i partecipanti alla stessa.
3. Chi modera ha l'onere di garantire l'ordinato svolgimento della riunione assicurando, da un lato, la possibilità a tutte le persone partecipanti di esprimere, nel corso del dibattito, la propria opinione sugli argomenti indicati nell'avviso di convocazione e curando che gli interventi siano contenuti entro i limiti ragionevoli.
4. Chi modera inoltre avrà l'incarico di redigere a fine seduta una sintesi degli argomenti trattati e eventualmente delle decisioni prese dall'assemblea.
5. Al termine di ogni seduta l'assemblea propone termini, modalità e ordine del giorno, ritenuti vincolanti per la o il Presidente di Circostrizione o persona delegata, ai fini della successiva convocazione della seduta.

Articolo 7 - Funzioni e competenze delle CdQ

1. Le CdQ esprimono i bisogni delle comunità locali, promuovono la partecipazione attiva ed hanno funzioni consultive e di proposta nei confronti del Consiglio di Circostrizione e della Giunta circostrizionale, che si impegnano a rispondere entro 30 giorni.

2. Le CdQ possono altresì produrre proposte o richieste per il tramite della o del Presidente di Circoscrizione o persona delegata, da trattare nella Commissione Consiliare competente entro 30 giorni dalla ricezione delle medesime.
3. Le CdQ annualmente individuano una tematica prioritaria alle esigenze del territorio, sulla base delle quali viene elaborata una proposta da indirizzare al o alla Presidente di Circoscrizione o persona delegata, che sarà proposta entro 30 giorni al Consiglio Circoscrizionale, che dovrà discuterla e votarla entro i successivi 15 giorni.
4. La deliberazione così votata viene trasmessa all'Assessore o Assessora al Decentramento, che attiva, di concerto alla o al Presidente di Circoscrizione o persona delegata, il Laboratorio tematico.
5. Le CdQ possono audire e avvalersi del parere delle Consulte Comunali.

Articolo 8 - Sedi e supporto amministrativo e organizzativo

1. Le CdQ svolgono la loro attività in una sede, pubblica o privata di interesse collettivo, messa a disposizione dall'Amministrazione Circoscrizionale senza aggravii ulteriori sul bilancio comunale/circoscrizionale.
2. La cancelleria eventualmente necessaria è fornita dall'Amministrazione Circoscrizionale che provvederà ad inoltrare anche la relativa corrispondenza.

TITOLO IV - ALTRI ORGANISMI E STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

Articolo 9 - Laboratorio tematico - definizione e formazione

1. Allo scopo di creare spazi di relazione e interazione tra amministrazione e cittadinanza per l'attivazione e gestione di processi di co-progettazione su specifici quartieri, il o la Presidente di Circoscrizione, o persona sua delegata, d'intesa con l'Assessora o Assessore al Decentramento, attiva il Laboratorio tematico secondo le procedure di cui all'Articolo 7.
2. Ogni Laboratorio tematico ha il compito di co-progettare e rendere concreta la proposta elaborata dalla CdQ di riferimento.
3. Contestualmente al comma 1, l'Assessore o Assessora al Decentramento, d'intesa con la o il Presidente di Circoscrizione, o persona sua delegata, convoca una conferenza di servizi con:
 - gli uffici centrali competenti sui temi della partecipazione e della co-progettazione;
 - Assessori e Assessore competenti rispetto alle tematiche inserite nella proposta della CdQ;
 - il Laboratorio tematico.
4. La conferenza di servizi stabilirà i metodi, le procedure, le risorse e quant'altro necessario per il raggiungimento dell'obiettivo.
5. Il Laboratorio resta attivo fino alla conclusione del percorso. La partecipazione si ritiene a titolo gratuito, non dà diritto ad alcun compenso/indennità/rimborso spese.

Articolo 10 - Laboratorio tematico - composizione

1. Ogni Laboratorio tematico è composto da un numero minimo di 10 persone, secondo la deliberazione istitutiva dello stesso, in funzione delle indicazioni degli uffici centrali competenti sui temi della partecipazione e della co-progettazione, suddiviso tra cittadine e cittadini residenti e/o